

**AVVISI SCADUTI**  
**ANNO 2021\***

\* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2021, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

# AVVISO SCADUTO IL 3 NOVEMBRE 2021

## COMMISSIONE COMPETENTE A DETERMINARE L'INDENNITÀ DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Sostituzione componente dimissionario (esperto in materia di estimo)  
(inserita in elenco con D.D. 05.10.2021 n. 9743)

### Riferimenti normativi

- I.r. 1/2015 (art. 230 – Commissione competente a determinare l'indennità definitiva)\*
- I.r. 11/1995

Designazione	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente (sostituzione componente dimissionario)	Legislatura regionale	3 novembre 2021

### Requisiti specifici

Esperto in materia di estimo, tenuto conto delle funzioni della Commissione.

### Compenso

È prevista una indennità di presenza stabilita nella misura indicata dalla normativa vigente.

\* **Art. 230** I.r. 1/2015 - Commissione competente a determinare l'indennità definitiva.

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

- a) il dirigente del Servizio regionale competente;
- b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;
- d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente e nel caso di assenza o impedimento, dal membro designato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla Delib.G.R. del 14 marzo 2011, n. 216. Il suddetto compenso è dovuto anche nel caso previsto al punto g) del comma 6, limitatamente alla redazione di stime.

6. La Commissione svolge le funzioni che il D.P.R. 327/2001 e il presente Capo le attribuiscono e in particolare:

- a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del D.P.R. 327/2001, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
- b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;
- c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 227, comma 4;
- d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del D.P.R. 327/2001;
- e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del D.P.R. 327/2001;
- f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
- g) esprime pareri, valutazioni e stime, anche relativamente agli accordi transattivi, su richiesta della Regione.

7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.

8. La commissione regionale, per i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di espropri, svolge le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.”.

# AVVISO SCADUTO IL 3 NOVEMBRE 2021

FONDAZIONE "OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA – ENTE FILANTROPICO"

**Consiglio di Amministrazione**  
(inserita in elenco con D.D. 05.10.2021 n. 9744)

## Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 10, 11, 15)\*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	24 maggio 2021	5 anni	3 novembre 2021

## Incompatibilità specifiche

Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione i parenti e gli affini degli altri consiglieri entro il secondo grado.

## Compenso

Il Consiglio di Amministrazione determina nel suo ambito l'indennità di carica del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun consigliere.

Al Presidente, al Vice Presidente e agli altri consiglieri compete il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento delle loro funzioni debitamente documentate.

\* Statuto:

### Art. 10

#### (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico dei conti.

### Art. 11

#### (Consiglio di amministrazione)

- Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri fra i quali il Presidente.
- Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Perugia. Gli altri quattro componenti sono nominati due dal Comune di Perugia e due dalla Regione Umbria.
- Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
- Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione i parenti e gli affini degli altri consiglieri entro il secondo grado.
- L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione di un nuovo amministratore.
- La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
- Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti e/o dal Revisore Unico dei Conti. Gli amministratori così nominati restano in carica per la stessa durata in carica degli amministratori sostituiti.
- La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive del Consiglio è causa di decadenza dall'ufficio.
- Gli amministratori non possono intrattenere rapporti economici con la Fondazione; in caso contrario decadono dall'ufficio.

### Art. 15

#### (Emolumenti dei consiglieri di amministrazione)

- Il Consiglio di Amministrazione determina nel suo ambito l'indennità di carica del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun consigliere nel rispetto dei criteri osservati dalla ex IPAB Opere Pie Riunite di Perugia.
- Al Presidente, al Vice Presidente e agli altri consiglieri compete il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento delle loro funzioni debitamente documentate.
- Il Consiglio di Amministrazione determina altresì speciali compensi per i consiglieri ai quali siano delegati singoli atti o affari.

# AVVISO SCADUTO IL 3 NOVEMBRE 2021

## OPERA PIA MARIO RUBEGNI DI MONTECORNEO

### Consiglio di Amministrazione

(inserita in elenco con D.D. 05.10.2021 n. 9746)

#### Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 4, 6, 13, 14)\*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	Ricostituzione organo	4 anni (fatte salve le diverse disposizioni statutarie conseguenti al processo di riordino di cui alla l.r. 25/2014)	3 novembre 2021

#### Requisiti specifici

I componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere residenti nella Parrocchia di Montecorneo (Perugia).

#### Compenso

L'incarico è espletato a titolo gratuito.

---

#### \* Statuto:

##### "Art. 4

L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio amministrativo composto di 5 membri compreso il Presidente.

Il Consiglio sarà costituito come appresso:

- da un membro designato dal Comune di Perugia;
- da un membro designato dalla Prefettura di Perugia; (*oggi dalla Regione Umbria*)
- da un membro designato dall'E.C.A. di Perugia; (*oggi dal Comune di Perugia*)
- da un membro designato dalla federazione provinciale O.N.M.I.; (*oggi dalla Regione Umbria*)
- dal Parroco pro tempore di Montecorneo (Perugia).

I membri di cui alle lettere a), b), c), d) dovranno essere scelti fra persone residenti nella Parrocchia di Montecorneo.

Il Presidente è eletto dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti nella sua prima riunione ed a maggioranza assoluta di voti.

Tanto il Presidente, come i Consiglieri, tranne quello di diritto, durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

##### Art. 6

*Omissis*

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

##### Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Opera e al suo regolare funzionamento; promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto e delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; nomina, sospende o licenzia gli impiegati e salariati, delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Opera Pia."